ANALISI GIURIDICA E SINTESI OPERATIVA CASS. PEN., V, 26/10/26 N° 37329

Intervento della Polizia Locale – accompagnamento per identificazione – uso delle manette e della forza fisica – limiti della coazione – art. 11 D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla L. 18 maggio 1978, n. 191 – artt. 53, 61 n. 9, 608 e 610 c.p. – falsa attestazione nell'annotazione di servizio – art. 479 c.p. – riprese effettuate mediante bodycam.

Principio di particolare rilievo operativo: la Cassazione chiarisce una distinzione fondamentale e cioè che il rifiuto di dichiarare le generalità può legittimare l'accompagnamento coattivo per identificazione, ma non autorizza automaticamente l'applicazione delle manette. L'eventuale uso della forza deve essere necessario, proporzionato e graduato rispetto alla resistenza concretamente opposta.

La decisione è particolarmente importante per gli operatori di Polizia Locale perché affronta contestualmente:

1. presupposti e limiti dell'accompagnamento per identificazione;
2. differenza tra fermo per identificazione e semplice richiesta di seguire gli agenti;
3. uso della forza fisica e delle manette;
4. scriminante dell'uso legittimo della coazione;
5. configurabilità della violenza privata;
6. falso ideologico nell'annotazione di servizio;
7. valore probatorio delle registrazioni delle bodycam.

Ricostruzione dei fatti

L'intervento degli agenti di Polizia Locale

Due agenti di Polizia Locale vengono inviati dalla centrale operativa nel luogo dove era stata segnalata la presenza di oggetti lanciati in strada. Gli agenti riscontrano la presenza di materiale di vario genere e invitano una donna, che si trovava nell'edificio sovrastante, a scendere per rimuoverlo. La donna scende e raccoglie gli oggetti. Quando gli agenti le chiedono di declinare le proprie generalità, si rifiuta, affermando che il suo nominativo è riportato sul campanello dell'abitazione.

La situazione evolve nel modo seguente:

- la donna si dirige verso il portone della propria abitazione;
- l'agente si posiziona davanti all'ingresso;
- l'altro agente le applica una manetta al polso sinistro;
- entrambi gli agenti la fanno cadere a terra;
- la tengono premuta con un ginocchio;
- le applicano le manette dietro la schiena;
- la fanno salire sull'autovettura di servizio;
- la conducono presso il Comando per procedere all'identificazione.

Una parte della dinamica viene registrata dalla bodycam indossata da uno degli agenti.

La contestazione e le decisioni di merito

In origine, agli agenti era stato contestato anche il delitto di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.

A seguito dell'abrogazione di tale fattispecie, intervenuta con la L. 9 agosto 2024, n. 114, i giudici di merito avevano riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 608 c.p., ritenendo illegittimo l'utilizzo delle manette. Era stato inoltre contestato il falso ideologico in atto pubblico, perché l'annotazione di servizio descriveva una condotta della donna non corrispondente, secondo i giudici, a quanto risultava dalle immagini della bodycam.

La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione:

- ha escluso la configurabilità dell'art. 608 c.p., perché le manette erano state applicate prima che la donna fosse sottoposta a una misura restrittiva della libertà personale;
- ha riqualificato la condotta in violenza privata ex art. 610 c.p., aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 9, c.p.;
- ha confermato la responsabilità per falso ideologico in atto pubblico ex art. 479 c.p.;
- ha rigettato i ricorsi.

La correzione della qualificazione giuridica è essenziale: la Cassazione non ha assolto gli agenti dall'episodio relativo all'uso delle manette, ma ha individuato una diversa fattispecie penale.

Il primo punto giuridico: accompagnamento per identificazione e rifiuto di fornire le generalità

La sentenza distingue espressamente due istituti che non devono essere confusi.

Norma	Presupposto e finalità
Art. 349 c.p.p.	Identificazione nell'ambito delle attività di polizia giudiziaria, nei confronti delle persone indicate dalla norma
Art. 11 D.L. n. 59/1978, conv. L. n. 191/1978	Accompagnamento per identificazione con finalità preventive, anche indipendentemente dalla commissione di un reato

L'art. 11 D.L. 59/1978

La Cassazione precisa che, nel caso esaminato, non veniva in rilievo l'art. 349 c.p.p., bensì l'art. 11 del D.L. n. 59/1978.

La disposizione consente agli ufficiali e agli agenti di polizia di accompagnare nei propri uffici una persona per procedere alla sua identificazione quando:

- rifiuta di dichiarare le proprie generalità;
- sussistono sufficienti indizi per ritenere false le dichiarazioni rese sulla propria identità;
- sussistono sufficienti indizi per ritenere falsi i documenti esibiti.

L'istituto ha finalità preventive e non presuppone necessariamente la commissione di un reato.

Conseguenza operativa: il rifiuto di fornire le generalità può costituire il presupposto per l'accompagnamento previsto dall'art. 11, purché ricorrano le condizioni stabilite dalla norma.

Il rifiuto di identificarsi non equivale a resistenza violenta

La donna aveva rifiutato di declinare le proprie generalità e aveva ignorato l'invito degli agenti a recarsi presso gli uffici della Polizia Locale. Tuttavia, secondo la ricostruzione dei giudici, si era diretta lentamente verso la propria abitazione, senza:

- aggredire gli operatori;
- minacciarli;
- opporre una resistenza fisica attiva;
- tentare la fuga;
- manifestare un comportamento concretamente pericoloso.

La Cassazione ritiene quindi che la mancata collaborazione e il comportamento passivo non giustificassero l'utilizzo delle manette nelle modalità concretamente adottate.

Occorre distinguere:

- il diritto-dovere degli agenti di procedere all'identificazione nei presupposti di legge;
- la possibilità di vincere una resistenza all'accompagnamento;
- la scelta del mezzo coercitivo concretamente utilizzabile.

Sono tre questioni diverse, che richiedono valutazioni autonome.

Il secondo punto: quando inizia effettivamente il fermo per identificazione

La Corte corregge espressamente l'impostazione dei giudici di merito sull'applicazione dell'art. 608 c.p.

Il semplice ordine di seguire gli agenti non determina il fermo

La Cassazione afferma che il mero ordine orale di seguire gli operatori presso gli uffici di polizia, oppure il semplice monito rivolto alla persona che tenta di allontanarsi, non determina automaticamente una restrizione della libertà personale.

Nel caso concreto, quando la donna veniva ammanettata:

- non era ancora stata accompagnata presso gli uffici;
- non era ancora stata sottoposta al fermo per identificazione;
- non si trovava in una situazione di restrizione della libertà personale già perfezionata.

La limitazione della libertà si era realizzata proprio mediante l'intervento fisico degli agenti, che avevano utilizzato le manette per impedirle di rientrare nella propria abitazione e condurla al Comando.

La conseguenza sull'art. 608 c.p.

L'art. 608 c.p. punisce il pubblico ufficiale che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta della quale abbia la custodia, anche temporanea, o che gli sia affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente.

La norma presuppone quindi una persona che si trovi già in una condizione di restrizione della libertà personale. La caratteristica del reato consiste nell'imporre una limitazione ulteriore rispetto a quella già legittimamente esistente. La Cassazione chiarisce che nel caso in esame tale presupposto mancava.

La distinzione decisiva

Il semplice ordine di seguire gli agenti non equivale, da solo, a un fermo già eseguito.

L'applicazione delle manette e il contenimento fisico realizzano concretamente la limitazione della libertà, nel caso esaminato.

La pronuncia non stabilisce che il fermo per identificazione inizi necessariamente soltanto con l'arrivo presso gli uffici: chiarisce, piuttosto, che nel caso concreto non era ancora iniziata alcuna restrizione prima dell'intervento fisico degli agenti.

Il terzo punto: uso della forza e delle manette

La Cassazione riconosce che il rifiuto di collaborare all'identificazione può legittimare un accompagnamento coattivo e che, in presenza di resistenza, può rendersi necessario l'impiego della forza fisica, ma pone un limite fondamentale: la forza deve essere proporzionata al tipo e al grado della resistenza.

La sentenza Cass. pen., Sez. VI, n. 22529/2015

La decisione richiama un precedente, secondo cui il rifiuto di fornire le generalità può giustificare l'accompagnamento coattivo e l'impiego della forza muscolare quando la persona vi opponga resistenza, anche meramente passiva. Tuttavia, l'uso della forza deve essere rigorosamente proporzionato alla resistenza opposta.

La sentenza richiama inoltre Cass. Pen., Sez. V, n. 38229/2008, relativa a un intervento di un agente di Polizia Locale finalizzato all'identificazione e alla contestazione di un'infrazione al Codice della strada.

I tre principi che regolano l'uso della forza

La Corte richiama il principio di proporzionalità, sviluppandolo attraverso tre criteri.

Principio	Contenuto	Conseguenza operativa
Necessità	La forza deve essere utilizzata solo quando necessaria	Evitare l'impiego di mezzi coercitivi se è possibile conseguire lo scopo senza ricorrervi
Gradualità	Tra più mezzi ugualmente efficaci va scelto quello meno lesivo	Iniziare dalle modalità meno invasive
Proporzionalità	La reazione deve essere commisurata alla resistenza e alle circostanze concrete	Non utilizzare una forza eccessiva rispetto al comportamento della persona

La Cassazione sottolinea che l'impiego della forza deve rappresentare una extrema ratio. Non basta che l'operatore persegua una finalità legittima: deve essere legittimo anche il mezzo concretamente utilizzato.

Art. 53 c.p. – Uso legittimo delle armi e degli altri mezzi di coazione fisica

La scriminante dell'art. 53 c.p. presuppone la necessità di respingere una violenza o vincere una resistenza all'autorità, per adempiere un dovere del proprio ufficio.

La Cassazione precisa che la proporzionalità è un limite imprescindibile.

Il pubblico ufficiale deve cercare di raggiungere il risultato istituzionale con il minor sacrificio possibile dell'interesse contrapposto.

Ne deriva che non è sufficiente affermare:

- «la persona non voleva collaborare»;
- «non voleva salire sull'auto»;
- «era agitata»;
- «era in stato di alterazione».

Queste circostanze devono essere concretamente valutate e non costituiscono automaticamente una giustificazione per qualsiasi forma di coazione.

Art. 42-bis, comma 5, ordinamento penitenziario

La decisione richiama anche l'art. 42-bis, comma 5, della L. 26 luglio 1975, n. 354, relativo all'uso delle manette durante la traduzione dei soggetti detenuti, internati, arrestati o comunque sottoposti a restrizione della libertà personale.

La disposizione, secondo la ricostruzione della Cassazione, prevede in via generale il divieto di utilizzo delle manette, salvo i casi in cui il loro impiego sia richiesto:

- dalla pericolosità del soggetto;
- dal pericolo di fuga;
- da circostanze ambientali che rendano difficile la traduzione.

La Corte utilizza questa disposizione come riferimento sistematico per ribadire che l'impiego delle manette non può essere automatico.

Precisazione: l'art. 42-bis ord. pen. disciplina specificamente la traduzione delle persone nelle condizioni indicate dalla disposizione. Non deve essere trattato come una norma che disciplina indistintamente ogni intervento di identificazione della Polizia Locale. Il richiamo della Cassazione serve a valorizzare il criterio di necessità e proporzionalità.

Il quarto punto: perché la condotta integra la violenza privata ex art. 610 c.p.

La Cassazione esclude l'art. 608 c.p., ma ritiene che il comportamento degli agenti integri il delitto di violenza privata.

È un passaggio giuridico particolarmente importante, perché dimostra che l'assenza dei presupposti di una determinata fattispecie penale non comporta necessariamente l'irrilevanza penale della condotta.

Gli elementi costitutivi dell'art. 610 c.p.

L'art. 610 c.p. punisce chi, mediante violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa.

La struttura del reato richiede:

1. una condotta di violenza o minaccia;
2. una persona nei cui confronti la condotta è esercitata;
3. una costrizione a fare, tollerare od omettere una determinata cosa;
4. un rapporto tra la condotta violenta o minacciosa e la successiva costrizione.

La Cassazione richiama il principio delle Sezioni Unite, sentenza n. 2437/2009, Giulini: la violenza deve essere il mezzo per realizzare un evento ulteriore, diverso dalla violenza stessa. Non basta, quindi, che una persona subisca una compressione fisica o una limitazione dei movimenti per configurare automaticamente la violenza privata.

La distinzione tra violenza e costrizione

La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, quando l'atto violento coincide integralmente con il risultato di costringere la vittima a subire l'aggressione, può mancare l'elemento ulteriore richiesto dall'art. 610 c.p.

Nel caso concreto, tuttavia, la Cassazione individua due momenti distinti:

La sequenza causale ritenuta dalla Cassazione

1. Condotta violenta

 Gli agenti applicano le manette alla donna, la spingono a terra e la tengono premuta con un ginocchio.

2. Effetto coercitivo ulteriore

 La donna viene costretta a salire sull'autovettura di servizio.

3. Finalità dell'azione

 Viene condotta presso gli uffici della Polizia Locale per essere identificata.

Art. 610 c.p.

La violenza è stata utilizzata come mezzo per costringere la persona a compiere un comportamento ulteriore: salire sull'auto e farsi accompagnare al Comando.

La Corte ritiene quindi sussistente il rapporto di alterità tra la violenza e la successiva costrizione.

La resistenza passiva non autorizza automaticamente le manette

La ricostruzione fattuale accolta dai giudici di merito, sulla base anche delle immagini della bodycam, era la seguente:

- la donna aveva ignorato l'invito degli agenti;
- si stava dirigendo lentamente verso casa;
- non aveva aggredito gli operatori;
- non aveva formulato minacce;
- non aveva tentato la fuga;
- non aveva opposto una resistenza aggressiva;
- le sue condizioni fisiche non apparivano tali da costituire un serio pericolo per gli agenti.

La Cassazione ritiene che una minima forma di coazione fisica avrebbe potuto essere giustificata, se necessaria per realizzare l'accompagnamento, ma che l'impiego delle manette e le modalità di immobilizzazione concretamente adottate fossero del tutto sproporzionati.

Attenzione alla portata del principio: la Corte non afferma che l'uso delle manette sia sempre vietato durante un accompagnamento per identificazione. Afferma che, nel caso concreto, non ne ricorrevano i presupposti di necessità e proporzionalità.

L'aggravante dell'abuso dei poteri o della violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione

La Cassazione riconosce la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 9, c.p.

La disposizione riguarda il fatto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio.

Nel caso esaminato, la commissione del reato:

- era avvenuta durante il servizio;
- era stata resa possibile dall'incarico professionale degli agenti;
- si era realizzata mediante l'utilizzo dei poteri e dei mezzi connessi alla funzione di polizia.

La Corte precisa che non è necessario un particolare nesso funzionale tra i poteri oggetto dell'abuso e il compimento del reato: è sufficiente che la qualità soggettiva abbia agevolato la commissione del fatto.

Ricaduta per il Comando: la circostanza che un agente agisca nell'esercizio del servizio non costituisce una giustificazione della condotta. Al contrario, quando la funzione pubblica agevola la commissione del reato, può assumere rilievo aggravante.

La scriminante putativa e il convincimento dell'operatore di dover utilizzare la forza

Nel ricorso uno degli agenti aveva sostenuto di avere utilizzato le manette perché convinto che la donna fosse pericolosa, in ragione dell'alterazione psicofisica e dell'atteggiamento che avrebbe assunto nei confronti degli operatori.

Era stata prospettata anche la scriminante putativa, richiamando gli artt. 53 e 59 c.p., ma la sentenza non riconosce tale giustificazione.

La ragione è legata alla ricostruzione concreta dei fatti: le immagini e gli altri elementi probatori non avevano dimostrato una situazione di pericolo tale da rendere necessario l'impiego delle manette.

Alterazione psicofisica e pericolosità non sono sinonimi

Un soggetto che appare alterato:

- non è automaticamente aggressivo;
- non è automaticamente pericoloso;
- non può essere considerato automaticamente in fuga;
- non legittima, per il solo stato apparente, l'impiego di qualsiasi mezzo coercitivo.

L'operatore deve valutare il comportamento concretamente manifestato.

Circostanza	Valutazione operativa
Alterazione psicofisica apparente	Elemento da descrivere, non prova automatica di pericolosità
Rifiuto di fornire le generalità	Può integrare il presupposto dell'art. 11 D.L. 59/1978
Allontanamento lento verso casa	Non equivale automaticamente a fuga pericolosa
Resistenza passiva	Può consentire una coazione fisica minima, se necessaria e proporzionata
Aggressione fisica concreta	Può giustificare una risposta coercitiva adeguata, nei limiti di legge
Minaccia concreta e attuale	Va descritta e valutata in relazione alla necessità dell'intervento
Pericolo concreto di fuga	Deve essere supportato da circostanze oggettive

La lezione operativa è che l'annotazione non deve contenere valutazioni generiche come «soggetto pericoloso» o «soggetto aggressivo», ma deve descrivere i comportamenti specifici che hanno determinato la valutazione dell'operatore.

Il quinto punto: falso ideologico in atto pubblico – art. 479 c.p.

La sentenza conferma la responsabilità degli agenti per il delitto di falso ideologico in atto pubblico.

È un passaggio di particolare importanza per tutta l'attività della Polizia Locale, perché riguarda la redazione delle annotazioni di servizio e la corrispondenza tra quanto dichiarato negli atti e quanto realmente accaduto.

L'annotazione di servizio è un atto pubblico

La Cassazione ribadisce che l'annotazione di servizio redatta dal pubblico ufficiale può costituire atto pubblico ai fini dell'art. 479 c.p.

Nel caso esaminato, l'annotazione del 27 ottobre 2020 conteneva una ricostruzione della condotta della donna che non corrispondeva, secondo quanto accertato dai giudici, alle immagini della bodycam.

In particolare, nell'annotazione era stata descritta una condotta di resistenza veemente, tale da costringere gli agenti a ricorrere alle manette. Le immagini avevano invece documentato una condotta passiva, senza le manifestazioni aggressive descritte nella relazione.

Quando si configura il falso ideologico?

L'art. 479 c.p. punisce il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle proprie funzioni, attesta falsamente in un atto pubblico fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

La fattispecie può configurarsi quando l'operatore:

- descrive una resistenza che non si è verificata;
- attribuisce alla persona comportamenti aggressivi mai tenuti;
- dichiara di aver utilizzato una determinata procedura quando ne ha adottata un'altra;
- omette o altera elementi essenziali della dinamica;
- rappresenta come verificato direttamente un fatto che non è stato percepito.

La responsabilità non deriva da ogni imprecisione redazionale: occorre accertare la falsità penalmente rilevante e l'elemento soggettivo richiesto dalla norma.

Il falso innocuo

La difesa aveva sostenuto che eventuali inesattezze contenute nell'annotazione fossero irrilevanti e, quindi, riconducibili alla figura del falso innocuo, ma la Cassazione esclude tale possibilità.

Il falso è innocuo quando l'infedele attestazione non incide sul significato dell'atto e non compromette la sua funzione documentale. Nel caso esaminato, invece, la falsità riguardava proprio il presupposto che avrebbe dovuto giustificare l'utilizzo delle manette. La descrizione di una resistenza aggressiva, anziché di un comportamento passivo, era quindi idonea a incidere sul significato dell'annotazione e sulla sua funzione probatoria.

Non è necessario il fine specifico di danneggiare o ingannare

La Cassazione richiama il principio secondo cui, per il falso ideologico in atto pubblico, è sufficiente il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di attestare il falso.

Non è necessario dimostrare:

- l'intenzione specifica di danneggiare la persona interessata;
- l'intenzione di procurare un vantaggio;
- l'intenzione di ingannare il destinatario dell'atto.

Non è sufficiente, tuttavia, una mera inesattezza involontaria: deve essere provata la consapevolezza della non veridicità dell'attestazione.

La presenza della bodycam non esclude il dolo

La difesa aveva sostenuto che gli agenti sapessero di essere ripresi dalla bodycam e che, pertanto, non avessero avuto interesse a falsificare la ricostruzione, ma la Cassazione non condivide tale argomentazione.

La circostanza che l'operatore sappia di essere ripreso non esclude automaticamente la possibilità di un falso ideologico nell'annotazione. Il dolo deve essere valutato sulla base delle circostanze concrete, della consapevolezza della falsità e del contenuto dell'atto.

Principio operativo: la registrazione audiovisiva e l'annotazione di servizio devono essere coerenti. La presenza di una registrazione non sostituisce l'obbligo di redigere un atto veritiero, completo e fedele.

Il valore probatorio delle bodycam nell'attività di Polizia Locale

La pronuncia attribuisce un ruolo significativo alle immagini registrate dalla bodycam.

Nel caso concreto, le riprese hanno consentito di confrontare:

- la ricostruzione degli agenti;
- il comportamento effettivo della persona;
- le modalità di applicazione delle manette;
- la sequenza dell'intervento;
- la presenza o meno di resistenza;
- la necessità e proporzionalità dell'uso della forza.

La bodycam come strumento di verifica dell'operato

Le registrazioni possono essere rilevanti per:

1. ricostruire la sequenza cronologica dell'intervento;
2. verificare le condotte delle persone coinvolte;
3. accertare le modalità di utilizzo della forza;
4. valutare la proporzionalità della reazione degli operatori;
5. verificare la corrispondenza tra le riprese e gli atti redatti;
6. individuare eventuali omissioni o incongruenze nelle annotazioni.

La bodycam tutela anche gli operatori

La registrazione non deve essere considerata soltanto uno strumento di controllo dell'operato della pattuglia.

Se l'intervento è stato svolto correttamente, la registrazione può rappresentare un elemento di riscontro a favore degli agenti, documentando:

- le minacce ricevute;
- le aggressioni subite;
- i tentativi di fuga;
- le resistenze effettivamente opposte;
- le ragioni che hanno reso necessario l'impiego della forza.

Regola fondamentale: la relazione deve essere fedele alle immagini

Registrazione	Annotazione	Rischio
Documenta resistenza aggressiva	Descrive resistenza aggressiva	Coerenza, salvo altri elementi contrari
Documenta comportamento passivo	Descrive resistenza aggressiva	Possibile falsa attestazione
Documenta uso della forza graduale	Descrive correttamente la sequenza	Maggiore verificabilità
Documenta uso della forza non descritto	Omessa indicazione di elementi essenziali	Possibile rilevanza penale o disciplinare da valutare
Non documenta l'intero intervento	Annotazione dettagliata e verificabile	Necessario valutare gli altri elementi probatori

La sentenza non introduce un obbligo generalizzato di dotazione o attivazione delle bodycam, ma dimostra il loro possibile rilievo probatorio e la necessità di non alterare o omettere consapevolmente i fatti documentati.

Quadro riepilogativo delle fattispecie penali esaminate

La pronuncia consente di distinguere quattro profili giuridici, che possono assumere rilievo nell'attività di Polizia Locale.

Norma	Condotta / presupposto	Indicazione ricavabile dalla sentenza
Art. 608 c.p.	Misure di rigore illegittime nei confronti di persona arrestata o detenuta già affidata alla custodia del pubblico ufficiale	Non configurabile nel caso concreto, perché la restrizione non era ancora iniziata prima dell'applicazione delle manette
Art. 610 c.p.	Violenza o minaccia che costringe una persona a fare, tollerare od omettere qualcosa	Configurabile perché l'uso sproporzionato della forza ha costretto la donna a salire sull'auto e a essere accompagnata al Comando
Art. 61, n. 9, c.p.	Abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a pubblica funzione o pubblico servizio	Riconosciuta perché il reato è stato agevolato dalla qualità e dall'incarico degli agenti
Art. 479 c.p.	Falsa attestazione ideologica del pubblico ufficiale in atto pubblico	Confermata per la descrizione consapevolmente non veritiera della condotta della persona sottoposta all'intervento

Schema per distinguere art. 608 e art. 610 c.p.

La domanda da porsi: la persona era già sottoposta a una restrizione della libertà personale? Se la persona è già arrestata, detenuta o legittimamente affidata alla custodia del pubblico ufficiale occorre verificare se siano state applicate ulteriori misure di rigore non consentite dalla legge (possibile art. 608 c.p.).

Se la persona non è ancora sottoposta a una misura restrittiva e la forza viene utilizzata per realizzare l'accompagnamento o imporre un comportamento, occorre verificare se la violenza abbia costretto la persona a fare, tollerare od omettere qualcosa di ulteriore (possibile art. 610 c.p.).

Schema orientativo, non sostitutivo della valutazione di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi delle fattispecie.

Sintesi operativa per le pattuglie di Polizia Locale

Procedura in caso di rifiuto di fornire le generalità

La pattuglia deve procedere secondo una sequenza ordinata.

1. Accertare il presupposto dell'identificazione

 Individuare la ragione dell'intervento e la disposizione che legittima la richiesta delle generalità.

2. Richiedere le generalità

 Formulare una richiesta chiara, comprensibile e inequivocabile, dando alla persona la possibilità di rispondere.

3. Documentare il rifiuto

 Annotare le parole utilizzate dalla persona e le circostanze concrete del rifiuto, evitando formule generiche.

4. Verificare i presupposti dell'art. 11 D.L. 59/1978

 Accertare se ricorra una delle condizioni previste dalla disposizione per l'accompagnamento ai fini identificativi.

5. Informare la persona

 Spiegare, per quanto concretamente possibile, la ragione dell'accompagnamento e il comportamento richiesto.

6. Valutare il comportamento

 Distinguere il rifiuto verbale, l'inerzia, la resistenza passiva, la resistenza attiva, l'aggressione e il tentativo concreto di fuga.

7. Scegliere il mezzo meno invasivo

 Se è necessario utilizzare la forza, impiegare il mezzo idoneo meno lesivo, graduandolo rispetto alla resistenza.

8. Valutare autonomamente l'eventuale uso delle manette

Non considerare il rifiuto di identificarsi come presupposto automatico per ammanettare. Valutare pericoli, fuga, resistenza e necessità concreta.

9. Documentare la dinamica

 Annotare la successione temporale degli eventi, le modalità di contatto fisico, la resistenza opposta e le ragioni dell'eventuale impiego della forza.

10. Redigere un'annotazione fedele

 Descrivere i fatti realmente percepiti, senza aggiungere valutazioni o comportamenti non verificatisi.

Matrice operativa: comportamento della persona e risposta degli agenti

Comportamento rilevato	Valutazione	Indicazione operativa
Rifiuto verbale delle generalità	Possibile presupposto dell'art. 11 D.L. 59/1978	Verificare i presupposti dell'accompagnamento
Mancata collaborazione	Non equivale automaticamente ad aggressione	Richiedere collaborazione e documentare il rifiuto
Si dirige lentamente verso casa	Non equivale automaticamente a fuga	Valutare se sussista una concreta necessità di impedire l'allontanamento
Resistenza passiva all'accompagnamento	Può rendere necessario un intervento fisico	Utilizzare una forza minima e proporzionata
Si divincola energicamente	Può richiedere una reazione coercitiva	Valutare intensità, durata e modalità della resistenza
Aggredisce gli agenti	Situazione potenzialmente pericolosa	Reazione necessaria e proporzionata, con scelta del mezzo meno lesivo efficace
Tenta concretamente la fuga	Circostanza da valutare in relazione al caso	Documentare gli elementi concreti che dimostrano il pericolo
È apparentemente alterato	Non equivale automaticamente a pericolosità	Descrivere comportamenti e segnali effettivamente osservati

Le massime giurisprudenziali richiamate dalla sentenza

Per un Comando di Polizia Locale è utile conservare anche i precedenti citati dalla Cassazione, perché permettono di costruire un quadro giuridico più ampio.

Pronuncia	Principio richiamato
Cass. pen., Sez. VI, n. 22529/2015, Vieider	Il rifiuto di fornire le generalità può giustificare l'accompagnamento coattivo e l'uso della forza muscolare, anche in caso di resistenza passiva, purché proporzionato

Cass. pen., Sez. V, n. 38229/2008, Mossa	Legittimità dell'accompagnamento finalizzato all'identificazione e necessità di valutare le modalità dell'intervento
Cass. pen., Sez. IV, n. 854/2008, Saliniti	Necessità e proporzionalità nell'uso della forza
Cass. pen., Sez. V, n. 41038/2014, Nobile	Proporzionalità nell'esercizio della coazione fisica
Cass. pen., Sez. IV, n. 35962/2020, Basconi	Necessità e proporzionalità come limiti all'impiego della forza
Cass. pen., Sez. Unite, n. 2437/2009, Giulini	La violenza privata richiede una costrizione ulteriore rispetto alla violenza stessa
Cass. pen., Sez. V, n. 47575/2016, Altoè	Necessità di una condotta ulteriore determinata imposta alla vittima
Cass. pen., Sez. V, n. 1215/2015, Calignano	La mera compressione della libertà di movimento conseguente all'aggressione non basta, da sola, a integrare la violenza privata
Cass. pen., Sez. V, n. 22203/2017, Tumbarello	Presupposti dell'art. 608 c.p. e limitazione aggiuntiva della libertà
Cass. pen., Sez. V, n. 10398/2025, Duca	Natura di atto pubblico dell'annotazione di servizio
Cass. pen., Sez. V, n. 17929/2020, Belfanti	Falso ideologico in relazione alla rappresentazione non veritiera dei fatti in una relazione di servizio
Cass. pen., Sez. V, n. 5896/2021, Brisciano	Presupposti del falso innocuo

Massima

Nell'attività di accompagnamento per identificazione, gli operatori di Polizia Locale devono distinguere il rifiuto di fornire le generalità dalla resistenza fisica, valutando autonomamente la necessità dell'impiego della forza e l'eventuale applicazione delle manette. Ogni forma di coazione deve rispettare i criteri di necessità, gradualità e proporzionalità, in relazione al comportamento concretamente tenuto dalla persona. L'annotazione di servizio deve riportare fedelmente le circostanze dell'intervento e le modalità effettive di impiego della forza, in coerenza con le eventuali registrazioni audiovisive.

Conclusioni: le sette regole da ricordare nel servizio

Le 7 regole operative

1. Rifiuto di identificarsi: può legittimare l'accompagnamento nei presupposti dell'art. 11 D.L. 59/1978.
2. Rifiuto e aggressione non sono la stessa cosa: la mancata collaborazione non equivale automaticamente a pericolosità o resistenza violenta.
3. Le manette non sono automatiche: occorre una valutazione concreta della loro necessità.
4. La forza deve essere proporzionata: tra più mezzi efficaci va scelto quello meno lesivo.
5. Il momento della restrizione conta: l'art. 608 c.p. presuppone una persona già arrestata o detenuta e affidata alla custodia.

6. L'annotazione deve essere veritiera: descrivere fatti e comportamenti realmente verificatisi, non ricostruzioni funzionali a giustificare l'intervento.
7. La bodycam è un elemento di riscontro: le immagini devono essere coerenti con la documentazione di servizio.

Valutazione finale per il Comando

La pronuncia rappresenta un importante riferimento per la formazione degli agenti e per l'aggiornamento delle procedure operative interne.

Il messaggio della Cassazione non è che la Polizia Locale debba rinunciare all'esercizio dei poteri di identificazione o all'accompagnamento coattivo. Al contrario, riconosce che gli agenti possono esercitare tali poteri quando ne ricorrano i presupposti.

Il limite è costituito dall'impiego dei mezzi: la legittimità dello scopo non rende automaticamente legittima qualsiasi modalità di esecuzione.

Per un Comando di Polizia Locale è quindi opportuno adottare una procedura interna che disciplini:

- presupposti dell'identificazione e dell'accompagnamento;
- distinzione tra resistenza passiva e aggressione;
- criteri di necessità e proporzionalità;
- impiego delle manette e degli altri mezzi di coazione;
- gestione delle registrazioni audiovisive;
- redazione delle annotazioni di servizio;
- verifica della coerenza tra registrazioni e atti.

La decisione offre, in definitiva, un criterio fondamentale: l'operatore deve essere sempre in grado di spiegare, documentare e giustificare non soltanto perché è intervenuto, ma anche perché ha scelto proprio quella specifica modalità di intervento.

Giovanni Paris